



Avv. Dario Nardone
Via Alento n. 127
65129 – PESCARA
pec: avvdarionardone@cnfpec.it

TRIBUNALE DI CASSINO

(R.C. n. _____ /2023; G.E. Dott.ssa Trovini)

Note di trattazione scritta per l'udienza del 9 ottobre 2025

Il sottoscritto _____, nato il _____/_____/_____, C.F. _____, residente in _____, 7H880Z, ivi elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Alento n.127 presso e nello studio dell'Avv. Dario Nardone (C.F.: NRDDRA69S03H501O; pec: avvdarionardone@cnfpec.it) del Foro di Pescara nonché presso il domicilio telematico pec, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti rilasciata ex art.83 c.p.c. con separato atto, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: avvdarionardone@cnfpec.it e che il numero di fax è: 085-4308483

OPPONENTI

CONTRO

INO 1 SECURITIS **ON S.r.l.**, rappresentata dal **DoValue SPA** (P.IVA: _____/940239), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____ ma (VR) al _____ via Ferri

ESECUTATI OPPONENTI

Parte opponente rileva come l'opposta NON ha depositato né il contratto di mandato né la procura intercorsi tra SPV e l'asserito Master servicer, a dimostrazione che tale incarico è stato solo annunciato nella G.U. (gli "avvisi" sono mere dichiarazioni unilaterali) al fine di dare una parvenza esteriore di legalità; concretamente, invece, tale rapporto è inesistente, essendo stato conferito l'incarico direttamente dalla SPV opposta DoBank prima, poi DoValue, non iscritta all'albo 106 TUB (come confermato dall'opposta).



Peraltro, le deduzioni avversarie si palesano tautologiche ed apodittiche: l'opposta, difatti, pur riferendo di "attività esternalizzate" NON ha stato depositato né un contratto di esternalizzazione, né i documenti attraverso i quali provare l'effettivo controllo dal Mater allo special Servicer, come richiesto dalla Circolare della Banca d'Italia (BI n. 288/2015, Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Sezione VII – Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio, par. 5.1 Esternalizzazione): sicché, allo stato e per quanto versato in atti, non può che rimarcarsi come, al di là degli avvicendamenti societari narrati dall'opposta, l'incarico di riscossione giudiziale dei crediti, sia stato dato (come inequivocabilmente affermato dall'opposta negli atti di precetto e pignoramento) ad un servicer che oggi () non è iscritta a tale albo, senza alcuna prova di una contrattualizzata esternalizzazione.

Per un caso analogo si rinvia a [Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 maggio 2024, Est. Castagnini](#)¹ il quale, con ampia motivazione ancorata ai superiori arresti nomofilattici a [Sezioni Unite](#) cui si rinvia, si discosta dall'*obiter dictum* si Cass. 7243/2024.

Conforme, con motivazione parimenti solida, persuasiva e poggiante sulle medesime SS.UU. si è pronunciato il **Tribunale di Alessandria, Sez. I, il 18 giugno 2024**².

Ancora sulle medesime eccezioni si veda pure [Tribunale di Palermo, ordinanza del 2 dicembre 2024, Est. La Barbera](#)³, per il quale "A fronte della eccezione circa la **"Mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB dello Special Servicer"** direttamente incaricato dalla SPV procedente, nonché della eccezione circa la **"Violazione degli incarichi di servicing come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale"** (ove, invece, era indicato un *Master Servicer*, iscritto all'albo ex art. 106 TUB, cui la SPV avrebbe conferito l'incarico), il GE, nel proprio potere di verifica, anche ufficiosa, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al buon esito della stessa (cfr. Cass. n. 2043/2017), può ordinare alla SPV la produzione dei documenti comprovanti il conferimento della procura in favore del *Master Servicer* e la delega delle attività in favore dello *Special Servicer*. [fattispecie in cui veniva contestato alla SPV costituitasi nell'opposizione la mancata produzione **(i)** del contratto di mandato e **(ii)** della procura asseritamente intercorsi tra la SPV e il *Master Servicer*, nonché **(iii)** del contratto di esternalizzazione tra i *Servicer* e **(iv)** dei documenti

¹ Edito su <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31343/cookiePolicy>

² Edito su <https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/06/18/il-tribunale-di-alessandria-senza-metus-reverentialis-sulla-nullita-ex-art-106-tub/>

³ Edito su <https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/12/07/cessione-del-credito-occorre-provare-incarico-al-master-servicer-iscritto-allalbo-ex-art-106-tub-e-successiva-delega-allo-special-servicer/>



attestanti l'espletato controllo dal *Master* allo *Special Servicer* – come richiesto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 – rimarcando che “*la mancata produzione prova che l'incarico è stato solo annunziato nella G.U. al fine di dare una parvenza esteriore di legalità, mentre, concretamente, il rapporto tra SPV e Master Servicer è inesistente, avendo la SPV conferito l'incarico solo e direttamente allo Special Servicer non iscritto all'albo speciale e, perciò, non vigilato dalla Banca d'Italia*”, ndr]”; **dunque, fattispecie esattamente sovrapponibile a quella di causa.**

Pertanto, all'esito delle eccezioni sollevate e delle avversarie deduzioni difensive, la prefata situazione da un lato concretizza la violazione di norme imperative, per la quale si chiede l'immediata sospensione sotto il profilo civilistico, dell'esecuzione: dall'altro, la falsa rappresentazione dell'esistenza di un Master Servicer (solo annunziata a formale, non provata dalla produzione di un – evidentemente inesistente - contratto di esternalizzazione), appare perpetrata in frode agli investitori e viola, anche sotto il profilo penale, i superiori interessi del mercato del credito; di talché si chiede all'On.le GE di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica nonché alla Banca d'Italia **come suggerito dalla stessa Cass. 7243/2018, citata dall'opposta.**

Di poi, deve essere rigettata l'avversaria eccezione di difetto di legittimazione degli esecutati debitori.

Se, come vero, ci troviamo al cospetto di nullità rilevabili d'ufficio, pare improprio richiamare una “legittimazione ad eccepire” posto che il Giudice, a fronte della conoscenza della criticità (ed a prescindere dalla fonte della stessa), ha comunque il dovere di rilevarla. Tanto più quando, come nella fattispecie, gli interessi tutelati sono di natura pubblicistica con copertura costituzionale o, comunque, ineriscono alla correttezza ed affidabilità del mercato e la connessa tutela di soggetti terzi (gli investitori) che neanche sono parte della procedura e che verrebbero lesi qualora il Giudice, pur essendo stato compulsato, ometta la doverosa rilevazione officiosa.

Infine, va rilevato come l'opposta non abbia depositato i rapporti negoziali, nonostante sia stata compulsata nelle **Note di trattazione scritta per l'udienza del 22 marzo 2024**, da intendersi qui integralmente trascritte anche in ordine alle istanze ivi formulate; in tal modo, impedisce all'On.le GE, ed in questa procedura, il vaglio d'ufficio, a nulla rilevando che la medesima questione sia *sub judice*, nel merito, in altri procedimenti.

In conclusione, si confida nell'accoglimento dell'opposizione introduttiva e nelle istanze di cui alle ridette Note di trattazione scritta per l'udienza del 22 marzo 2024.



Pescara, li 8 ottobre 2025

Avv. Dario Nardone





TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUZIONI MOBILIARI
N. /2023 RGEM

Udienza cartolare del 09.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Il G.E.

Lette le note scritte a cura di creditrice procedente Securitisation e debitori opposenti +4;

Esaminati gli atti e visto l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in capo ai debitori e a diversi terzi, in forza di atto di precetto per Euro 452.630,90 e del titolo esecutivo agli atti;

Viste le dichiarazioni dei terzi, rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c., parzialmente positive;

Poiché:

- la creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate, benchè irriskorie rispetto al credito vantato;

- gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 II c. c.p.c., con istanza di sospensione, per i seguenti motivi:

1). difetto di legittimazione ad agire, per mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB di

S.p.a., cessionaria di S.p.a., incaricata da Securitisation S.r.l. alla riscossione dei crediti, invocando altresì la nullità del precetto;

- l'opposta afferma che:

1). è legittimo l'operato da parte della S.p.a., incaricata di riscossione e servicing, per le cui attività è sufficiente essere titolare di licenza specifica rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 TULPS, non soggetta a vigilanza della Banca d'Italia;

2). non si tratta di intermediario finanziario, per cui vige l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 106 TUB;

Considerato che non può in questa sede contemplarsi l'istanza di declaratoria di nullità del precetto, avverso il quale andava proposta opposizione nei modi e termini di cui all'art. 617 I c. c.p.c.;

Rilevato, tuttavia, che a fronte delle eccezioni sollevate dagli opposenti, la creditrice procedente non ha depositato atti e documenti a supporto;

Stante, altresì, l'ingente importo del credito;

Ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione della presente esecuzione, ravvisandosi il *fumus* di fondatezza della proposta opposizione;

Letti gli artt. 543, 547, 615, 616, 623, 624 e 625 c.p.c. e il TUB;

Accoglie



l'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva, onerando la parte interessata dell'iscrizione a ruolo della causa di merito, dinanzi al giudice competente, nel termine perentorio del 30.06.2026.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Cassino, addì 14/10/2025

I G.E.
Dott.ssa Raffaella Trovini

